



COMUNE DI CEGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
Piazza XIII Martiri,3 ~ 30022 CEGGIA (VE)

STATUTO DEL COMUNE DI CEGGIA

(DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 ART. 6)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 7 giugno 1991
come modificato con delibere :

- Consiglio Comunale n. 17 del 24.03.1992
- Consiglio Comunale n. 85 del 12.09.1995
- Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.1995
- Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.1996
- Consiglio Comunale n. 24 del 17.04.1996
- Consiglio Comunale n. 33 del 16.05.1997
- Consiglio Comunale n. 99 del 16.12.1999
- Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2001
- Consiglio Comunale n. 97 del 21.11.2002
- Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2006

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune.

1. La Comunità di Ceggia è Comune autonomo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento alle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle attribuite e delegate, il Comune di Ceggia è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si articola la Repubblica Italiana.
4. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
5. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori morali, culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
6. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue le sue finalità.

Art. 2

Lo Statuto ed i Regolamenti comunali.

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione in materia di ordinamento dei comuni che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa locale.
2. Lo Statuto, liberamente fissato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità.
3. Le funzioni degli organi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità alle norme stabilite dallo Statuto e dalle norme contenute nei Regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

5. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
6. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, approvati, modificati od abrogati, se la legge non dispone diversamente, dal consiglio comunale. Le loro disposizioni sono coordinate in modo da realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale
7. I regolamenti diventano esecutivi dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.
8. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con le sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.
9. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva del Comune sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27.07.2000 n. 212 – Statuto del contribuente – come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

Articolo 3

Territorio, Gonfalone, Stemma e sede.

1. I confini geografici che delimitano l'ambito del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. La sede del Comune è costituita in Ceggia – Piazza XIII Martiri, 3 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e gli altri organi possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale.
4. Il Comune riconosce la funzione delle frazioni e delle località e ne promuove lo sviluppo ed il consolidamento decentrando e potenziando i servizi che garantiscano effettiva presenza e vitalità delle stesse.
5. La modifica della denominazione delle frazioni e delle località può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione della popolazione interessata. Tra le località del Comune viene riconosciuta la particolare rilevanza di quella di Gainiga.
6. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome “Comune di Ceggia” e con lo stemma.
8. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
9. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4

Albo Pretorio.

1. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità.

Articolo 5.

Solennità, Festività e Ricorrenze.

1. La Sagra cittadina di S. Luigi è fissata nella domenica più vicina al 21 giugno.
2. La ricorrenza del Santo Patrono è stabilita al 28 aprile (San Vitale).

3. Costituisce ricorrenza di particolare importanza il Carnevale (martedì grasso).

Articolo 6

Finalità.

1. Il Comune è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità.
2. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. La tutela del diritto alla sicurezza sociale avviene attraverso il diritto all'assistenza sociale, tenendo conto del fenomeno della terza età, della necessità di assicurare il sostegno alle categorie sociali più deboli ed ai portatori di handicaps, anche attraverso le strutture operative previste dalla legge ed attivando le risorse del volontariato.
4. In particolare, il Comune:
 - concorre a garantire il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo e riservando particolare attenzione alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia;
 - tutela il patrimonio storico, culturale, linguistico, artistico, archeologico ed ambientale, garantendone il godimento e la fruizione a tutta la popolazione;
 - promuove iniziative di educazione permanente e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, riconoscendone le forme di espressione artistica locale;
 - favorisce la convivenza dei residenti promuovendo una cultura di pace;
 - incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile;
 - opera per l'attuazione di un efficiente ed efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicaps, ai tossicodipendenti anche attraverso le strutture operative previste dalla legge e anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali ed il volontariato locale;
 - tutela il diritto alla famiglia attraverso l'azione finalizzata alla realizzazione di alloggi ed altre iniziative capaci di incidere positivamente per la salvaguardia dell'integrità della stessa;
 - persegue le finalità ed i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale" con la quale la valorizzazione delle autonomie locali è collegata al processo dell'unificazione dell'Europa. A questo fine, opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionali della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali di altri Paesi, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
5. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a superare le discriminazioni esistenti tra i sessi, determinando, conche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità di lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie per consentire alle donne di godere pienamente dei diritti della cittadinanza sociale locale.
6. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza l'attività di enti, organismi, fondazioni ed associazioni ricreative e sportive, individuando idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, associazioni ed organismi ai sensi di legge e di apposito Regolamento che ne disciplina le modalità di utilizzo e la compartecipazione alle spese di gestione.
7. Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale:
 - elettorale; anagrafe; stato civile; statistica;
 - leva militare, nonché tutte le altre ulteriori funzioni amministrative, sempre relative a competenze statali che possono essergli affidate per legge.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio.

1. Il Comune programma ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture agricole, artigianali, commerciali e di terziario avanzato anche in collaborazione con i Comuni contermini e con le altre Istituzioni pubbliche e private.

In particolare:

- coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
 - promuove programmi atti a favorire lo sviluppo dei vari settori produttivi locali per assicurare, attraverso le strutture operative previste dalla legge, la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
 - tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato locale, con particolare riguardo a quello artistico;
 - incoraggia e sostiene l'associazionismo e la cooperazione locale.
2. Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità dei residenti ed ai flussi di transito, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e del tempo libero.
 3. Appronta i primi strumenti operativi di pronto intervento, da prestare in caso di pubbliche calamità.

Articolo 8

Programmazione e Pianificazione.

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi necessari.
2. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Articolo 9

Sviluppo economico.

- 1 Il Comune coordina le attività produttive e commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo e ricettivo, al fine di garantire la funzionalità del servizio per tutti i consumatori e fruitori.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorendo l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Tutela l'attività agricola, favorendone lo sviluppo, mediante l'adozione di idonei programmi di intervento.

Articolo 10

Partecipazione e cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla Legge.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per rendere effettivo il relativo esercizio, stabilendo anche rapporti permanenti con organi di comunicazione di massa.
3. Per favorire un efficiente esercizio dei servizi, il Comune può attuare idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con Enti pubblici e privati e con la Provincia.
4. Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali è ispirato ai principi della collaborazione, cooperazione ed associazionismo nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune di Ceggia ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 11

Norme generali.

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
2. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Articolo 12

Il Consiglio Comunale – Ruolo e competenze generali

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe demografica del Comune.
4. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione agli stessi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitandovi il controllo politico – amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e negli indirizzi generali di governo.
5. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dalla Legge in materia.
6. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 13

Funzioni di indirizzo politico – amministrativo.

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico – amministrativi, secondo le norme fondamentali contenute nel presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano concretamente l'attività.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione di quanto previsto negli indirizzi generali di governo.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali l'organo di revisione abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione delle attività comunali.
5. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune, riservando al Regolamento l'individuazione dei modi e delle forme in cui tale facoltà può essere esercitata.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno ed esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Articolo 14

Funzionamento di controllo politico – amministrativo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. il Consiglio verifica, con le modalità stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua le norme fondamentali affermate dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.
4. il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento che deve dettare le norme di funzionamento e la competenza dei propri organi interni, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba

esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza computare a tal fine il sindaco.

Art. 15

Gli atti fondamentali.

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalla Legge.

Articolo 16

La nomina e la revoca dei rappresentanti.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Fatto salvo quanto precisato al comma precedente nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissioni debba far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Nelle nomine di competenza del Consiglio comunale espressamente riservate dalla legge dovrà essere salvaguardata la rappresentanza delle minoranze secondo un criterio di proporzionalità con le modalità previste nel regolamento consiliare.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il difensore civico regionale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, facendo registrare a verbale il loro dissenso motivato.
4. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere.
 - dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - Dal segretario comunale o da un suo delegato, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;
 - I mezzi necessari per l'espletamento del mandato.
5. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
7. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che tale assenza sia fatta constare a verbale. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione diretta ed immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado. Il regolamento definisce comunque i casi nei quali può considerarsi sussistente l'esistenza di interessi.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
10. In caso di impedimento, il consigliere comunale deve far pervenire le proprie giustificazioni al Sindaco prima della seduta consiliare o, successivamente, purchè prima della nuova seduta consiliare.
11. La mancata partecipazione a cinque (5) sedute consecutive per le quali non siano pervenute giustificazioni entro i termini indicati al comma precedente, comporta l'avvio della procedura di decadenza dalla carica di consigliere comunale.
12. Il Sindaco, a tale fine, contesta per iscritto al Consigliere comunale le assenze che, in base al comma precedente, comportano l'avvio della procedura di decadenza dalla carica, assegnandogli un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di giustificazioni o memorie.
13. Scaduto il termine previsto dal precedente comma 12, il Consiglio comunale esamina le eventuali giustificazioni addotte dal consigliere sottoposto a procedimento di decadenza e, ove le ritenga non adeguate, delibera la decadenza del consigliere in carica.
14. Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza conserva tutte le prerogative ed i diritti inerenti alla carica. Conseguentemente può partecipare sia alla discussione che alla votazione relativa alla proposta di decadenza sottoposta all'esame del Consiglio comunale.

Articolo 18

Consigliere anziano.

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nella elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale data dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Articolo 19

Presidenza del Consiglio.

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata nei termini e modi di legge ed è presieduta dal Sindaco neo eletto, con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti e giuramento del Sindaco;

- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.
- 3. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4. Il sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, per il tramite della Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 20

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo – eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il Consigliere più “anziano” del gruppo, secondo il presente Statuto.
3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Consiglio comunale; concorre alla programmazione delle riunioni del consiglio e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco che la presiede, le commissioni consiliari e la Giunta comunale.
5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 21

Commissioni permanenti.

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della convalida degli eletti.
2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche esperti esterni per l'esame di specifici argomenti. Tale presenza è, comunque, esclusa nei momenti decisionali.
3. Il regolamento determina le modalità di nomina e di funzionamento delle Commissioni permanenti.

Articolo 22

Iniziativa delle proposte.

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri nonché ai cittadini secondo quanto previsto dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Articolo 23

Norme generali di funzionamento.

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da regolamento.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune compreso il Sindaco.
3. Gli astenuti presenti in aula si computano nel "quorum" per rendere valida la seduta.
4. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al secondo comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le sedute sono valide purché intervengano almeno $1/3^{\wedge}$ dei consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco.
5. Anche per le sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione dei seguenti argomenti :
 - bilanci preventivi e consuntivi;
 - regolamenti;
 - piani urbanistici generali;
 - assunzione di mutui.

Articolo 24

Commissioni speciali.

1. Il Consiglio comunale può nominare commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. Scaduto il termine entro il quale la Commissione deve riferire al consiglio, la stessa è automaticamente sciolta, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è scaduto, di rinnovare l'incarico.
2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche esperti esterni per l'esame di specifici argomenti. Tale presenza è, comunque, esclusa nei momenti decisionali.
3. Il consiglio comunale può inoltre istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, computando il Sindaco, commissioni di indagine e commissioni con funzioni di controllo e di garanzia. Ogni commissione, la cui composizione, funzionamento e durata sono disciplinati dal regolamento, è presieduta da un consigliere espresso dalle minoranze

Articolo 25

Elezione del Sindaco – nomina della giunta.

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da un numero minimo di quattro (4) e massimo di sei (6) assessori, fra i quali un Vice Sindaco, scelti e nominati dal Sindaco
3. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio nei limiti di due (2) assessori fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 26

Presentazione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche di governo.

1. Il Sindaco, entro 120 giorni dalla prima seduta del consiglio comunale neo - eletto, sentita la Giunta, deposita presso l'Ufficio di segreteria comunale e consegna ai capigruppo consiliari ed ai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione dell'attività amministrativa, formalizzato con apposito atto di giunta, è impostato in modo da configurare per ogni singolo settore di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. Nella elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto, anche attraverso apposita istruttoria pubblica, delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla comunità locale.
4. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
5. Entro il mese successivo previo esame delle commissioni consiliari, ciascuna per le materia di propria competenza, il programma di governo viene sottoposto a votazione finale del Consiglio.
6. Il Consiglio definisce inoltre annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il termine stabilito per l'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
8. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Articolo 27

Riunioni.

1. Il regolamento interno stabilisce le modalità, relative alle riunioni della Giunta, che non sono disciplinate dalla Legge o dal presente statuto.

Art. 28

Ruolo e competenze della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e sottopone allo stesso proposte formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti di competenza dello stesso.
2. La giunta opera attraverso provvedimenti collegiali e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino, a norma delle leggi o del presente

statuto, tra le competenze del Sindaco, del Segretario comunale, dei dirigenti e/o responsabili degli uffici e servizi.

3. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma di opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative attengono alla Giunta le seguenti competenze :

in materia di tributi e tariffe:

- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- Determinazione delle aliquote di imposta;
- Determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni;
- Variazioni limiti di reddito;
- Misura copertura costo servizi a domanda individuale;

in materia di personale :

- adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- Dotazione organica;
- Programma triennale fabbisogno di personale e piano annuale delle assunzioni e relative variazioni;
- Costituzione delegazione di parte pubblica e relativi atti di indirizzo;
- Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato;
- Protocollo di intesa per definizione ambito contrattazione decentrata a livello territoriale;
- Approvazione intesa per definizione modalità formulazione atti di indirizzo in sede di contrattazione decentrata a livello territoriale;
- Direttive per la fruizione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo;
- Nomina presidente e rappresentanti enti in comitato pari opportunità;
- Attribuzione indennità di funzione ai responsabili di servizio;
- Assegnazione obiettivi e risorse ai responsabili di servizio;
- Criteri e modalità di conferimento incarichi dirigenziali;
- Criteri conferimento incarichi di posizione organizzativa;
- Parere sulla nomina e revoca del Direttore Generale;
- Parere sulla revoca del segretario comunale;
- Risoluzione consensuale rapporto di lavoro dirigenti tempo indeterminato.

in materia di appalti di opere pubbliche

- Adozione schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ;
- Approvazione progetti preliminari e definitivi;
- Assunzione di mutuo se previsto in un atto fondamentale del consiglio;
- Approvazione proposta di accordo bonario;

In materia di urbanistica ed edilizia:

- Adozione strumenti attuativi di iniziativa pubblica;
- In materia di servizi pubblici :
- Approvazione atti fondamentali della azienda speciale;
- Approvazione atti fondamentali della istituzione;
- Verifica dei risulta di gestione della azienda speciale;
- Verifica dei risultati di gestione della istituzione;
- Attività di vigilanza sulle aziende speciali;
- Attività di vigilanza sulle istituzioni;

In materia di bilancio e finanze :

- Schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- Piano esecutivo di gestione o Piano delle Risorse e degli obiettivi e relative variazioni;
- Prelevamento dal fondo di riserva;
- Proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;
- Relazione illustrativa del conto consuntivo;

- Utilizzo di entrate a specifica destinazione;
- Richiesta di anticipazione di Tesoreria;
- Piano operativo di attuazione dell'Euro;
- In materia di affari istituzionali :
- Richiesta controllo deliberazioni giunta e consiglio comunale;
- Aumento o diminuzione della misura base dell'indennità di funzione;
- Adesione alle associazioni;
- In materia di servizi sociali :
- Carta dei servizi sociali;
- Agevolazioni fiscali e tariffarie;
- Ulteriori riduzioni ICI prima casa;
- Riduzione tariffe accesso servizi;
- Criteri concessione contributi economici.

Articolo 29

Esercizio delle funzioni.

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte e con il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente attribuite dal Sindaco, che possono essere revocate dal Sindaco in qualsiasi momento.
2. il Regolamento definisce le modalità per il conferimento degli incarichi ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra l'assessore ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nell'incarico.
3. Gli incarichi agli assessori sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca degli incarichi vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
4. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario degli incarichi di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle sedute del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Articolo 30

Dimissioni del Sindaco e decadenza della Giunta.

1. In caso di impedimento permanente di rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione scritta o comunicata verbalmente al Consiglio comunale e producono lo scioglimento del consiglio comunale stesso e la contestuale nomina di un commissario straordinario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. Le dimissioni degli assessori vanno presentate al Sindaco che provvede entro 15 giorni dalla data di protocollo delle stesse, alla loro sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima

seduta utile. Il Sindaco può non procedere alla sostituzione avvalersi della facoltà di riduzione dei componenti della giunta nei limiti previsti dal presente Statuto. Nelle more della sostituzione, il Sindaco, ad interim, assumerà le relative funzioni, ovvero le assegnerà ad altri assessori.

Articolo 31

Mozione di sfiducia.

1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Articolo 32

Norme generali di funzionamento.

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale e può assistervi un dipendente comunale designato per la redazione del verbale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente e l'intero Collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

Articolo 33

Il Sindaco – ruolo e funzioni.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dello stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppo.
4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti negli indirizzi generali di governo.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale dai dirigenti e/o responsabili di servizi.
6. Quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
7. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
9. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 34

Rappresentanza legale e coordinamento.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente statuto.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune che può attribuire agli assessori in uno con la delega di sovrintendenza al funzionamento di alcuni servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi emanati.
3. L'attribuzione della rappresentanza legale è fatta con atto scritto limitatamente alle materie delegate e viene meno con la cessazione o revoca della delega.
4. Gli atti di attribuzione e di delega sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
5. I dirigenti e/o i responsabili dei servizi hanno la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
6. I dirigenti e/o i responsabili dei servizi promuovono e sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni correlati ai loro compiti di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
7. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, appartiene al dirigente e/o responsabile dei servizi competente per materia. Hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a € 25.000.
8. Il potere di conciliare e transigere appartiene alla Giunta, su proposta del dirigente e/o responsabile dei servizi, previo parere legale, allorchè si tratti di vertenza d'importo superiore al precedente comma 7 ovvero, se inferiore, quando il dirigente e/o responsabile dei servizi non ritenga motivatamente di condividere il parere legale.
9. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Articolo 35

Il Vice-Sindaco.

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice- sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi previsti dalla legge.

Articolo 36

Poteri di Ordinanza.

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, allo scopo di dare attuazione a disposizioni legislative e regolamentari, può emettere ordinanze che per legge non rientrino nella competenza dei dirigenti o responsabili di servizio.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. in caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
6. Spetta inoltre al Sindaco il compito di informare la popolazione circa situazioni di pericolo avvalendosi dei mezzi tecnici individuati dal piano comunale di protezione civile.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

Articolo 37

La partecipazione popolare all'amministrazione.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di frazione o località.
2. Prevede forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Prevede referendum anche su richiesta di adeguato numero di cittadini, così come stabilito dal presente statuto e dall'apposito regolamento degli istituti della partecipazione.
2. Le consultazioni ed i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali , comunali e circoscrizionali.

Articolo 38

La partecipazione delle libere forme associative.

1. La partecipazione popolare all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli Istituti della Partecipazione. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, l'Associazione e le altre forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, come esplicitati dall'art. 6 del presente statuto, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
3. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
 - potranno essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopo sociali, nelle forme di cui all'articolo seguente;
 - potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai Regolamenti.
3. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative od interventi con particolare riferimento ai settori sociali, culturali, folkloristici, sportivi, della sicurezza e dell'ambiente.
4. Il Comune può altresì promuovere la formazione di associazioni o comitati, anche su base di frazione o di quartiere, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza, della cultura e della gestione del territorio.

Articolo 39

Volontariato.

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune si impegna affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico, nei modi previsti dal regolamento.

Articolo 40

Consultazioni.

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di tutti o di particolari categorie di cittadini, individuabili

anche attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 41

La partecipazione delle associazioni e dei singoli cittadini.

1. Le istanze, le petizioni e proposte presentate dalle associazioni o da uno o da più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono esaminate secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Alle associazioni ed ai privati potrà essere affidata la realizzazione di opere pubbliche, previa stipula di apposita convenzione, nei casi in cui, pur riconoscendo l'interesse delle associazioni o dei privati, il Consiglio comunale verifichi un evidente interesse pubblico e tale intervento comporti una precisa convenienza economica per il Comune.

Articolo 42

Referendum.

1. Il comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il Referendum.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
3. Il Referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune e risulta valido se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli elettori.
4. Non possono essere oggetto di Referendum le seguenti materie:
 - a. tributi locali e tariffe;
 - b. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. statuto comunale;
 - d. regolamento del consiglio comunale;
 - e. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
5. Non può essere riproposto un referendum, se non dopo che siano passati cinque anni dalla precedente consultazione
6. E' obbligatorio lo svolgimento di Referendum prima di procedere alla Fusione con altro Comune.

Articolo 43

Richiesta di Referendum.

1. Il Referendum può essere chiesto dal 7,5 % degli elettori del Comune.
2. La richiesta rivolta al Sindaco, contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

Articolo 44

Ammissibilità di Referendum.

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito delle materie cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, nonché all'interesse generale locale della stessa, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è

rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario comunale, dal Difensore civico, qualora nominato, e da uno o più funzionari comunali nominati dal sindaco. La Commissione deve essere composta da almeno da tre persone.

2. E' in facoltà del Comitato promotore di procedere alla richiesta Commissione, di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un decimo del numero degli elettori necessari per la definitiva ammissione del Referendum.

Articolo 45

Procedimento della Consultazione Referendaria

1. Il procedimento della consultazione referendaria è fissato dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

Articolo 46

Partecipazione popolare e procedimento amministrativo.

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla Legge o dai Regolamenti.
3. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità della unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

Articolo 47

Responsabilità sull'iter dei procedimenti.

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni che hanno determinato la decisione della Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La giunta comunale determina definitivamente, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

Articolo 48

L'Azione popolare sostitutiva.

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Articolo 49

Pubblicità degli atti e delle informazioni.

1. Tutti gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.
3. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune. Oltreché a servizi dell'Albo Pretorio, l'Amministrazione utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Articolo 50

Diritto di accesso agli atti amministrativi e alle strutture dei servizi.

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità fissate dalla Legge. Può essere temporaneamente escluso e differito, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la diffusione dei documenti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone.

Articolo 51.

Difensore civico.

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione ed un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina con la maggioranza del 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Più Comuni possono accordarsi, anche in accordo con la Provincia di Venezia, di nominare un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico. In tal caso il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci e viene eletto se ottiene, in ciascun Comune, il voto favorevole dei due terzi del Consiglio Comunale. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi ed esercitare il controllo delle deliberazioni comunali previste dalla legge e con le modalità della stessa.
4. E' attribuito al Difensore Civico anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212 – Statuto del contribuente.
5. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza. Il Regolamento definisce i requisiti e le modalità di nomina del Difensore Civico.

6. Al Difensore Civico sono forniti sede e strumenti idonei. Il Consiglio Comunale stabilisce un'indennità, oltre ai rimborsi di spesa ai sensi di legge.
7. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per una sola volta. I suoi poteri sono prorogati fino al momento in cui si perfeziona la nomina del successore, che deve avvenire entro il termine di novanta (90) giorni.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 52

L'Organizzazione generale

1. Il comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuitigli.
2. Il comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nella materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare dell'ente si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nella materie non riservate alla legge il comma 2.bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche al regolamento di cui al presente comma.
3. Spetta ai dirigenti e/o responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dal regolamento che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
4. Spettano ai dirigenti e/o responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. I dirigenti e/o responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione
 5. Il comune può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
 8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi prevede l'istituzione della Conferenza di servizio con compiti di coordinamento, programmazione e semplificazione dell'attività amministrativa del Comune, nonché l'istituzione del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico – politico con funzioni di coordinamento tra gli organi di governo e la struttura amministrativa. Il regolamento stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento di entrambi gli organismi.

Articolo 53

Esecuzioni delle deliberazioni

1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità.

Art. 54

Il Segretario comunale.

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Comune può stipulare apposita convenzione con altri Comuni per la gestione dell'ufficio del Segretario comunale nel quadro anche di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni e servizi. In tal caso la convenzione disciplinerà la durata e la possibilità di recesso, i reciproci obblighi e garanzie dei Comuni aderenti, le modalità di espletamento del servizio, il Sindaco cui compete la nomina e la revoca del Segretario comunale e la ripartizione dei relativi oneri finanziari
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici..
5. In caso di assenza dei dirigenti e/o responsabili dei servizi, il Segretario comunale assume le relative funzioni.

Articolo 55

Funzioni del segretario comunale.

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.*
6. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale per l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e di sovrintendenza alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. A tal fine avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei servizi e su richiesta dell'organo di governo, cura la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivi di gestione.

Articolo 56

Incarichi a tempo determinato.

1. Nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, può essere deliberata l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, persone destinate alla realizzazione di obiettivi mirati e circoscritti e di durata limitata nel tempo.

Articolo 57

Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Articolo 58

I Servizi comunali.

1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria Comunità.
2. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per Regolamento.
3. I servizi aventi per oggetto attività a contenuto sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione o possono essere espletati a mezzo di volontariato.

Articolo 59

Gestione in economia.

1. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Articolo 60

La concessione a terzi.

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Articolo 61

Le Istituzioni.

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 38, può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica, gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione della Istituzione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio stesso.
6. Il Direttore è nominato dal Sindaco anche fra i dirigenti e/o funzionari incaricati di uffici e servizi dell'Ente. Tale funzione può essere conferita temporaneamente dal Sindaco anche al segretario generale ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000. Il Direttore è l'organo cui compete di dirigere tutta l'attività dell'istituzione; è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Istituzione.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti istitutivi delle stesse. Le istituzioni perseguono nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. L'organo di revisione contabile del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
10. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione che dovrà sempre e comunque contenere opportune disposizioni transitorie atte ad assicurare la continuità dei servizi comunali anche nella fase del trasferimento alle Istituzioni delle competenze gestionali, del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.

Articolo 62

Aziende speciali.

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle leggi e del presente statuto, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi.
2. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dai rispettivi statuti e regolamenti approvati dal Consiglio comunale.

Articolo 63

Nomina e revoca degli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni.

1. Gli amministratori di Aziende e Istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.

3. non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Articolo 64

Partecipazione a società di capitali.

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e a società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al dieci per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune.

Art. 65

Convenzioni con altri Enti pubblici.

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Articolo 66

Consorzi.

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
 - b) Lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è Ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Articolo 67

Accordi di programma.

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Consiglio comunale, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o

sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Consiglio comunale può partecipare all'accordo.

Articolo 68

Rappresentanza del Comune presso Società di capitali e strutture associative.

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.

TITOLO VI IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Articolo 69

Controllo economico interno della gestione.

1. Il controllo economico interno è svolto dal Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il bilancio del Comune e delle Istituzioni, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico della gestione, per individuare i centri di spesa, gli obiettivi, le unità organizzative preposte.

Articolo 70

Organo di revisione

1. L'Organo di revisione svolge le funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard prefissati.
3. L'Organo di revisione ha la collaborazione del segretario comunale e dei Dirigenti e/o responsabili dei servizi, che devono fornire informazioni e dati disponibili, nonché documenti ed atti del Comune.
4. Il Sindaco, può invitare L'Organo di revisione alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, l'Organo fornisce spiegazioni sulla propria attività.

Articolo 71

Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in specifica considerazione le relazioni, i rilievi e le proposte dell'Organo di revisione e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Articolo 71/bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini

1. Qualora non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio comunale non lo abbia approvato entro i termini previsti dalla legge, si procede secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Il segretario comunale attesta, con propria comunicazione al Sindaco, che sono trascorsi i termini di legge e che occorre procedere alla nomina del Commissario ad acta.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 2, convoca entro 7 giorni lavorativi la Giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione, scegliendolo o tra i membri del Collegio dei Revisori dell'Ente o tra segretari comunali o dirigenti amministrativi, anche in quiescenza da non oltre tre anni, avvocati o commercialisti di comprovata competenza amministrativa e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta comunale nei termini del precedente comma 3, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il segretario comunale provvede ad informare di ciò il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.
5. Ove la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, il Commissario provvederà a predisporlo e ad adottarlo d'ufficio entro dieci (10) giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque (5) giorni, invia a ciascun Consigliere comunale, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono prendere visione della documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a venti (20) giorni per l'approvazione del bilancio stesso. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Ove il consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato, il Commissario provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 72 Regolamenti comunali antecedenti.

1. I regolamenti comunali emanati anteriormente al presente statuto restano in vigore, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Articolo 73 Revisione dello statuto.

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore di nuove leggi statali che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, il Consiglio comunale provvede al conseguente adeguamento del presente Statuto.

Articolo 74

Entrata in vigore.

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.